

Classificazione 1.60.40/5-2026A/MTB

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Al Presidente del
Consiglio Regionale del Piemonte
Davide Nicco

Al Consigliere regionale
Daniele Valle

Al Gruppo Consigliare
Partito Democratico

RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 807 "Nomina del Presidente delle Aree Protette delle Alpi Cozie e delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore"

In merito all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

La legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) in materia di rinnovo degli organi degli Enti di gestione delle aree naturali protette dispone all'articolo 14, comma 1, che il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d'intesa con le Comunità delle aree protette.

Per dare avvio alle procedure di rinnovo degli organi l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare sul Supplemento ordinario n° 2 del Bollettino Ufficiale n° 40 del 3 ottobre 2024, il comunicato del Presidente della Giunta regionale finalizzato ad acquisire le candidature alla nomina a Presidente degli Enti di gestione delle aree protette.

Il procedimento di rinnovo degli organi si è rivelato di particolare complessità sia per il rilevante numero di candidature pervenute, sia per la necessità di dover procedere ad opportune valutazioni ed approfondimenti tecnici dettati da varie problematiche sorte in corso di istruttoria. Il

prolungarsi dei tempi del procedimento ha reso pertanto necessario il ricorso al commissariamento degli Enti di gestione al fine di garantire il funzionamento e l'operatività delle strutture fino alla nomina dei nuovi organi.

In particolare per alcuni enti di gestione, tra cui l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie e l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, a causa del mancato raggiungimento dell'intesa fra la Regione e la Comunità delle aree protette in ordine al soggetto da nominare a Presidente dell'Ente, così come previsto dall'articolo 14 della l.r. 19/2009, è stato necessario procedere alla proroga degli incarichi commissariali con la D.G.R. n° 26-1402 del 21 luglio 2025 e alla successiva pubblicazione del comunicato del Presidente per la riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori candidature.

Dai verbali delle sedute delle Comunità delle aree protette dei due Enti di gestione risulta che non è stata raggiunta l'intesa in ordine al nominativo proposto dalla Regione.

Da quanto sopra esposto appare evidente la complessità delle dinamiche tecniche e politiche che hanno interessato il procedimento. La perdurante impossibilità di addivenire alla nomina degli organi avrebbe comportato il rischio di bloccare l'operatività della struttura e di ogni conseguente sua azione amministrativa.

Nei casi di specie viene quindi in soccorso l'art. 14, comma 1 secondo periodo, a norma del quale il legislatore ha previsto l'attivazione del potere sostitutivo regionale ossia di una soluzione alternativa alla nomina a seguito d'intesa, che consente comunque di evitare la soluzione di continuità dell'azione amministrativa degli Enti coinvolti.

Tale norma, che consente la nomina del presidente dell'Ente con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, permette quindi di evitare la paralisi dell'intero procedimento a causa delle divergenze tra i soggetti coinvolti, sul presupposto che la mancata intesa non deve

compromettere l'attività dell'Ente e creare paralisi nella gestione delle aree protette: nella ratio legis un'ulteriore fase di attesa per cercare altre soluzioni potrebbe infatti risultare dannosa per la funzionalità dell'ente a causa della mancanza della governance dello stesso e di un regolare funzionamento degli organi. La nomina del Presidente dell'Ente diventa quindi una questione di necessità operativa e la legge fornisce al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo proprio per evitare il perdurare dell'assenza degli organi a seguito della scadenza degli incarichi commissariali e della proroga degli stessi.

In considerazione del ruolo che la normativa vigente riconosce al Presidente della Giunta, quale rappresentante dell'intera politica istituzionale regionale, l'art. 14 gli riconosce quindi il potere di assumere le decisioni volte a garantire la piena funzionalità delle strutture e l'attuazione delle missioni che il legislatore stesso ha affidato ai suoi enti strumentali.

Con riferimento infine all'eccezione secondo cui nel decreto di nomina dei Presidenti dell'EGAP Alpi Cozie e dell'EGAP Ticino e Lago Maggiore la "comprovata competenza sia stata valutata preponderante rispetto alla rappresentatività territoriale", fermo restando il richiamo a quanto sopra precisato, occorre evidenziare che il Comunicato del Presidente non ha indetto un concorso pubblico o una selezione formale in cui i candidati vengono confrontati parametrando il valore dei requisiti da ciascuno posseduti. Trattasi invece di un comunicato pubblico per la raccolta di candidature di disponibilità alla nomina, finalizzato a una scelta che si fonda su considerazioni strategiche e politiche unitamente a valutazione professionali o tecniche rispetto ai requisiti posseduti e dichiarati dai candidati.

Va da sé che in tale contesto i due requisiti previsti nell'avviso "comprovata competenza" e "rappresentatività territoriale" debbano intersecarsi e combinarsi in modo complementare e

funzionale unicamente alla scelta che si ritiene di volta in volta più coerente con le strategie politiche regionali.

L'Assessore
al Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi,
Caccia e pesca, Peste suina, Turismo, Sport
e post-olimpico

Paolo Bongioanni

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

L'Assessore
Sviluppo e promozione della montagna,
aree interne e Gal, Sistema neve, Tutela
delle aree protette, Programmazione
territoriale, paesaggistica ed urbanistica,
Biodiversità e tartuficoltura

Marco Gallo

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*